



REPUBBLICA ITALIANA

IL TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica, nella persona del Magistrato ordinario dott.ssa Aurora La Face, in funzione di Giudice del Lavoro, sciogliendo la riserva che precede, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 3398/2021-1 R.G.L, avente ad oggetto: ricorso ex art. 700 c.p.c. contestuale a ricorso ex art. 414 c.p.c.;

promossa da:

██████████ rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo La Cava:

RICORRENTE

contro:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore - UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del rappresentante legale pro tempore;

CONTUMACI

e nei confronti di

tutti i docenti iscritti nella II e nella III fascia delle graduatorie degli Istituti ed iscritti nella I e nella II fascia delle Graduatorie Provinciali dell'Ambito Territoriale della Provincia di Messina.

CONTROINTERESSATI CONTUMACI

OSSERVA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. contestuale a ricorso di merito, depositato in data 29 luglio 2021, ██████████ esponeva: che era in possesso del seguente titolo di studio, valido per l'accesso all'insegnamento: laurea vecchio ordinamento in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Messina in data 28.10.1992, idoneo alla docenza sulle classi di concorso A045 - Scienze economico- aziendali, A046 - Scienze giuridico - economiche, A047- Scienze matematiche applicate; che aveva altresì conseguito i 24 crediti formativi universitari in settori antro-po- psico- pedagogici e nelle metodologie e tecnologie didattiche - previsti dall'art. 5 D.lgs.

provincia scelta per l'inserimento nella GPS, per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno cui ha titolo. All'atto della costituzione delle nuove GPS decadono le graduatorie di istituto di seconda e terza fascia costituite ai sensi del D.M. n. 374/2017.

Nel caso di specie il ricorrente ha documentato di avere proposto all'Amministrazione resistente istanza di immissione nelle graduatorie di istituto, nelle graduatorie provinciali per le supplenze e negli elenchi aggiuntivi indicando come titoli di accesso laurea vecchio ordinamento in Economia e Commercio, conseguita presso l'Università degli Studi di Messina. Inoltre ha documentato il possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del D.lgs 59/2017.

Ne consegue che il ricorrente, avendo provato il possesso della laurea e dei 24 cfu, ha diritto ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per le supplenze della classe di concorso di appartenenza.

Alla luce delle superiori considerazioni va ritenuto che alla stregua della cognizione sommaria propria di questa fase, e salva la più approfondita valutazione da farsi in quella eventuale di merito, è dato ravvisare il *fumus boni iuris*, quale probabile fondatezza della pretesa azionata in giudizio.

Accertata la sussistenza del *fumus boni iuris*, a giudizio di questo decidente appare sussistere anche il *periculum in mora*, considerato che nelle more dei tempi del giudizio di merito rimarrebbe preclusa al ricorrente la possibilità di essere inserito nelle suddette graduatorie subendo così un pregiudizio alla professionalità non risarcibile per equivalente, essendogli pregiudicata la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa.

Trattandosi di ricorso cautelare in corso di causa la decisione sulle spese va rinviata alla fase di merito.

P.Q.M.

Il Tribunale di Messina, disattesa, allo stato ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, visti gli artt. 700, 669 bis ss., 409 ss. c.p.c., così provvede:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente ad essere inserito nella prima fascia delle graduatorie provinciali e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto;
- spese al merito.

Si comunichi.

Messina, 7.9.2021

Il giudice del lavoro
Dott.ssa Aurora La Face